



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 93 del 02/05/2020

OGGETTO: D.P.C.M. del 26/04/2020 - Misure di contenimento e contrasto, di prevenzione ed informazione sul territorio comunale alla luce dell'avvio della fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Raccomandazioni alla comunità.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato *la pandemia* da CODIV-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge **n. 6 del 23 febbraio 2020**, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;

- il DPCM del **23 febbraio 2020** recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

- il DPCM del **25/02/2020**, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **1° marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il Decreto Legge **n. 9 del 2 marzo 2020**, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

- la Circolare *prot. n. 15350 del 02/03/2020* del Ministero dell'Interno;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **n. 6 dell'8 Marzo 2020**, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale; ed in specie l'art. 1, comma 1, lettera e), che prevede la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **del 9 Marzo 2020**, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri **dell'11 marzo 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- la L. n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata in GURI n. 110 del 29/04/2020), recante conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;
- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri **del 22 marzo 2020**, *avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;
- il **D.L. 25 marzo 2020 n 19**, *avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020;
- il DPCM del **01/04/2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
- il **DPCM del 10/04/2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), *avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)”* con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;

VISTI i seguenti atti sindacali:

- l'ordinanza del Sindaco **n. 56 del 06/03/2020**, *avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale”*;
- l'Ordinanza del Sindaco **n. 58 del 09/03/2020**, *avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale”*;
- l'Ordinanza del Sindaco **n. 59 del 10/03/2020**, *avente ad oggetto “Ulteriori misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL - Ulteriori provvedimenti per la comunità locale - Decreto per disposizioni organizzative per Uffici Comunali”*;
- la nota del Sindaco prot. n. 17951 del 19/03/2020, *avente ad oggetto: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-Nota di disposizione interpretativa per i tabaccai”*;
- la nota del Sindaco prot. n. 18086 del 20/03/2020, *avente ad oggetto: “PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- ULTERIORE NOTA DI INTERPRETAZIONE DISPOSITIVA”*

- la nota del Sindaco prot.n. 18466 del 25/03/2020, avente ad oggetto: “PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- Disposizione di interpretazione estensiva per le persone affette da Disturbi del Neurosviluppo e dai Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico”;
- l'Ordinanza del Sindaco **n. 77 del 03/04/2020**, avente ad oggetto: “Prevenzione e Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Proroga di misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione e informazione sul territorio comunale e note di disposizione interpretativa”;
- l'Ordinanza del Sindaco **n. 80 dell'11/04/2020**, avente ad oggetto: “Ulteriore proroga di misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID -19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale e di note di disposizione interpretativa . Raccomandazioni alla comunità”;

RICHIAMATO, da ultimo, il **DPCM del 26/04/2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”;

DATO ATTO che nel detto DPCM, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è prevista tra le altre disposizioni, l'applicazione delle seguenti misure:

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo

di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

- gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga

impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

RITENUTO necessario, alla luce dell'attuale fase della situazione epidemiologica, nonché delle disposizioni da ultimo adottate dal Governo, adottare specifiche e conseguenti misure adeguate e proporzionate al territorio del Comune di Teramo;

VERIFICATO che l'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM del 26 aprile 2020, prevede che “...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”; evidenziando che la ratio del detto intendimento normativo, al pari del precedente di cui all'art. 1, comma 1, lettera l del DPCM dell'11 Marzo 2020, per come autorevolmente interpretato alla luce delle Circolari n. 15350/117 del 14/03/2020 e n. 19043 del 27/03/2020 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno – nonché da nota del 28 marzo 2020 della Prefettura di Teramo, non possa che essere quello di fare riferimento a strutture mercatali fisse e destinate alla vendita quotidiana di generi alimentari, in quanto tali destinate al costante approvvigionamento alimentare della cittadinanza;

DATO ATTO che con precedenti ordinanze i mercati settimanali, locali e frazionali che si svolgono nel comune di Teramo, risultano essere stati tutti prudenzialmente sospesi in quanto la loro occasionalità di svolgimento con relativa accentuata capacità attrattiva appariva in evidente contrasto con il fermo divieto di ogni forma di spostamento non necessario e di assembramento di persone anche in luoghi pubblici, oltre che in considerazione dell'impossibilità, per come sono organizzati, di prevederne modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l'assembramento ma anche tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l'effettivo controllo;

RITENUTO che anche alla data odierna sussistano per l'effetto le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i., per procedere alla ulteriore proroga della sospensione prudenziale di tutti i mercati settimanali locali e frazionali all'aperto, dando atto, tuttavia, che sia conforme sia alle diverse attuali condizioni di diffusione del virus, correlate all'avvio della fase 2 della gestione dell'emergenza epidemiologica, che al principio di non creare disparità di trattamento con tutte le restanti attività commerciali non sospese dedite alla vendita di generi alimentari nonché con le altre strutture mercatali fisse e destinate alla vendita quotidiana di generi alimentari parimenti non sospese (come nel territorio del Comune di Teramo avviene all'interno del mercato coperto di Piazza Verdi), escludere dalla odierna sospensione i mercati settimanali e frazionali ed i posteggi

isolati che svolgono attività dirette esclusivamente alla vendita di generi alimentari, per lo più rientranti tra quelle appartenenti alla filiera della produzione agricola per la commercializzazione di prodotti a chilometro zero tipicamente svolta in occasione dei predetti mercati; dando atto che le stesse possano riprendere la loro attività, previa revisione e contingentamento a cura dell'Ufficio Commercio degli spazi loro destinati e distribuzione delle bancarelle in area più vasta e che possa assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale oltre che nel rispetto convenuto e rigoroso delle prescrizioni riportate in dispositivo del presente atto;

RILEVATO, inoltre, che con appositi precedenti atti si è provveduto a disporre la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici comunali, in relazione al divieto di accesso ai detti luoghi stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a) Ordinanza Ministero Salute del 20 marzo 2020 già prorogata dall'art. 1, comma 1 del DPCM del 01/04/2020 e poi dall'art. 1 comma 1, lettera e) del DPCM del 10/04/2020 e ciò fino al termine stabilito del 3 maggio 2020 in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettere e) ed f) del nuovo DPCM del 26/04/2020 che prevedono che *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”* e che *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”*;

DATO ATTO che, alla luce della possibilità di svolgere attività motoria e sportiva come sopra riconosciuta dal DPCM e con le relativi limitazioni, gli spazi del Parco fluviale del Tordino/Vezzola e dei giardini pubblici del territorio, compresa la Villa Comunale, siano tali da consentire, allo stato ed alle condizioni indicate nel dispositivo del presente atto, il rispetto delle imposte distanze interpersonali e del divieto di assembramento, anche in considerazione del fatto che la mancata riapertura di questi spazi potrebbe condurre allo svolgimento delle previste attività in altri luoghi, con aggravio di rischio sia per le condizioni di sicurezza finalizzate al contenimento della diffusione del virus, che per le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettere g) ed u) del nuovo DPCM del 26/04/2020 che prevedono che *“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”* e che *“sono sospese le attività di palestre, centri*

sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”;

RITENUTO, per l'effetto della sospensione delle relative attività di cui all'art. 1, lettera u) del DPCM in parola, di disporre la chiusura, con conseguente divieto di accesso e utilizzo, di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale sia concessi a terzi che gestiti direttamente dall'Ente prorogando i precedenti atti già assunti da questo Ente, con le eccezioni degli accessi esclusivamente finalizzati all'attività di ispezione e verifica dello stato degli impianti sportivi e loro pertinenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia delle aree verdi a fini igienici per le Associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o gestori degli impianti nonché degli utilizzi per gli eventuali allenamenti previsti dall'art. 1 lettera g e riportate nel dispositivo del presente atto;

PRESO ATTO della sospensione di ogni attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi come da previsione dell'art. 1, comma 1, lettera u) del DPCM del 26/04/2020 con riferimento ad ogni impianto ed a tutte le strutture pubbliche e private insistenti anche nel territorio comunale;

VISTA la Circolare 0011285-01/04/2020 della DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA del Ministero della Salute avente ad oggetto: “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione*”, con la quale sono state date indicazioni con l'obiettivo della individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per l'intero territorio nazionale;

DATO ATTO che le linee direttrici del predetto documento sono:

- identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre;
- evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell'addio;
- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all'evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione;

RILEVATO altresì che nel detto documento è precisato che le indicazioni e le cautele vadano applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che i Sindaci, in raccordo con il Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanino eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni fornite; e che al punto 1) del paragrafo “G – Cimiteri” si trova l'indicazione che i Cimiteri siano chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

RICHIAMATI tuttavia, nell'attuale momento di avvio della fase 2 della gestione della situazione epidemiologica:

- l'art. 1, comma 1, lettere i) del nuovo DPCM del 26/04/2020 che prevede che “...sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
- la faq del Governo su “fase 2” pubblicate in data 02/05/2020 che espressamente alla domanda “Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?” risponde “Sì, è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura”, sulla base di una interpretazione che trova anche conferma, pur non necessaria in termini di attribuzione del potere, nel punto 13) dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 50 del 30/04/2020 che stabilisce che i Sindaci sono autorizzati a disciplinare con proprie ordinanze le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;

RITENUTO, per l'effetto ed allo stato, di poter disporre che la Team s.p.a., quale gestore dei Cimiteri comunali provveda alla riapertura del Cimitero monumentale di Cartecchio e dei cimiteri frazionali con modulazione ed opportuna vigilanza dei flussi di ingresso, con obbligo dei visitatori di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatta salva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare o convivente) e di indossare la mascherina (ferme restando le deroghe previste dall'art. 3, comma 2 del DPCM nella parte in cui esclude dal predetto obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti) e previsione di tempi ridotti di permanenza all'interno delle strutture, avendo cura di contingentare gli accessi e che gli stessi non siano concomitanti con l'arrivo di trasporti funebri, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di assembramento di persone sia all'interno che nelle aree antistanti alle strutture;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al **17/05/2020**, data di cessazione di efficacia del DPCM del 26/04/2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica nonché alla vigilanza del comportamento dei cittadini nell'autodisciplinarsi ed a rispettare le condizioni di sicurezza nella fruizione degli spazi, facendo salve eventuali successive disposizioni e con efficacia territoriale limitata al Comune di Teramo:

ORDINA

1. La sospensione dello svolgimento di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale, ad eccezione dei soli mercati settimanali e frazionali e dei posteggi isolati che svolgono attività dirette esclusivamente alla vendita di generi alimentari, che possono riprendere la loro attività nel rispetto convenuto delle seguenti prescrizioni:

- a. Gli operatori devono ricollocarsi secondo il riposizionamento indicati nelle planimetrie agli atti dell'ufficio commercio e dallo stesso assegnati, al fine di rispettare gli accorgimenti sanitari e di distanziamenti di sicurezza tra un banco e l'altro;
- b. Non possono essere contemporaneamente presenti per ogni banco, più di due addetti alla vendita e più di due clienti per banco;
- c. Deve essere creato di fronte ad ogni banco un corridoio che dovrà essere occupato da non più di due clienti per volta (della larghezza mt. 2.00);
- d. Sono obbligatorie mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti, ferme restando le deroghe previste dall'art. 3, comma 2 del DPCM nella parte in cui esclude dal predetto obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- e. I clienti non possono toccare i prodotti che saranno preparati e consegnati direttamente dagli addetti alla vendita;
- f. Non è consentito sostare o intrattenersi davanti al banco una volta effettuati gli acquisti, al fine di evitare il rallentamento delle operazioni di vendita;
- g. La vendita dei prodotti alimentari è consentita esclusivamente da asporto, con assoluto divieto di ogni forma di consumo sul posto;
- h. Fra le persone in fila deve essere rispettata la misura di almeno mt 1,50 l'una dall'altra;
- i. Sono vietati gli assembramenti di persone.
- j. Gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell'attività in corso.

2. Il rinvio a data da destinarsi tutte le fiere previste nel territorio dal Comune di Teramo;

e DISPONE

1. Che, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 1 del DPCM del 26/04/2020, dal 04/05/2020, siano riaperti alla pubblica fruizione gli spazi della Villa Comunale, del Parco Fluviale del Tordino e del Vezzola e dei giardini pubblici comunali, i quali potranno essere utilizzati nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate impartite e comunque esclusivamente al fine di svolgervi attività consentite dal D.P.C.M. 26/4/2020:

- a) L'accesso non sarà contingentato, dovrà avvenire possibilmente indossando mascherina protettiva e sempre con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale fra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
- b) I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta (familiare o baby sitter), la quale curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze.
- c) Nei parchi sono consentite: passeggio ed attività motorie, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro ed attività sportive individuali nel rispetto della distanza interpersonale di due metri;
- d) Restano vietate tutte le attività sportive e ludiche che prevedono contatti e non rispettino le distanze di sicurezza intra-personale.
- e) Non sono ammessi assembramenti e comunque è richiesto il rispetto della distanza di sicurezza, fatta salva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare o convivente.

f) Non sono consentite altre attività o manifestazioni ad iniziativa di gruppi di persone o di associazioni.

g) Le aree per cani possono essere utilizzate con il rispetto delle distanze tra le persone:

h) Si consiglia che su ogni panchina sia seduta una sola persona, a meno che non si tratti di familiari e/o conviventi.

i) Sarà esercitata un'attività di controllo da parte della polizia municipale e delle forze dell'ordine con l'eventuale ausilio delle associazioni di Protezione civile.

2. Che, nel rispetto di quanto previsto dalle lettere e), g) ed u) dell'art. 1 del DPCM del 26/04/2020, negli spazi aperti alla pubblica fruizione della Villa Comunale, del Parco Fluviale del Tordino e del Vezzola e dei giardini pubblici comunali restino chiuse al pubblico e delimitate le aree attrezzate per il gioco dei bimbi e gli impianti sportivi ivi presenti, dando mandato all'Ufficio Tecnico per la conseguente riconfigurazione degli allestimenti di segnalazioni/transennamenti necessari;

3. La sospensione dello svolgimento di cerimonie di matrimoni civili ed unioni civili;

4. La sospensione da parte degli Uffici Comunali del rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, feste, mostre, eventi e spettacoli di qualsiasi natura sia pubblica che privata;

5. La proroga, nel rispetto di quanto previsto dalle lettere f), g), i) ed u) dell'art. 1 del DPCM del 26/04/2020, della chiusura, con conseguente divieto di accesso e utilizzo, di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale sia concessi a terzi che gestiti direttamente dall'Ente; a parziale deroga del regime di chiusura, l'accesso agli impianti è consentito esclusivamente per le seguenti fattispecie:

a) attività di ispezione e verifica dello stato degli impianti sportivi e loro pertinenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia delle aree verdi a fini igienici da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o dei gestori degli impianti;

b) unitamente all'utilizzo per i seguenti allenamenti ed a tutte le seguenti condizioni:

- discipline sportive individuali;

- atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;

- rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

- impianto a porte chiuse;

- rispetto delle emanate Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico

Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

- dietro espressa richiesta e limitatamente a giornate e orari predefiniti, da autorizzarsi tramite il Centro Operativo Comunale e previa presentazione di idonea attestazione o autocertificazione vidimata dal funzionario di turno dello stesso.

6. Che, per effetto della previsione dell'art. 1, comma 1, lettera u) del DPCM del 26/04/2020 e della sospensione di ogni attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), l'accesso ai predetti impianti ed a tutte le strutture pubbliche e private insistenti nel territorio comunale è subordinata alla medesime condizioni di cui al punto 5);

7. la chiusura del Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo.

8. che la Te.Am spa, quale gestore dei Cimiteri comunali, provveda alla riapertura del Cimitero monumentale di Cartecchio e dei cimiteri frazionali con modulazione ed opportuna vigilanza dei flussi di ingresso, con obbligo dei visitatori di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatta salva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare o convivente) e di indossare la mascherina (ferme restando le deroghe previste dall'art. 3, comma 2 del DPCM nella parte in cui esclude dal predetto obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti) e previsione di tempi ridotti di permanenza all'interno delle strutture, avendo cura di contingentare gli accessi e che gli stessi non siano concomitanti con l'arrivo di trasporti funebri, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di assembramento di persone sia all'interno che nelle aree antistanti alle strutture;

Inoltre DISPONE

- che tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale espongano, garantendone la massima visibilità e diffusione, l'elenco delle misure igieniche di cui all'Allegato 4 al DPCM del 26/04/2020 e sottoriportate;

- che le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale per il Comune di Teramo effettuino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata in ottemperanza dell'art. 3, lettera f) del DPCM del 26/04/2020;

infine, RACCOMANDA fermamente

- a tutta la comunità teramana:

1) di assicurare responsabile rispetto a tutte le prescrizioni in essere e di limitare gli spostamenti ai casi motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, tra le quali rientrano anche gli spostamenti per incontrare i propri congiunti, ovvero per motivi di salute e comunque giustificati dal rispetto del DPCM del 26/04/2020;

2) l'applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie indicate nell'Allegato 4 al DPCM del 26/04/2020:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

- a tutte le pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 al DPCM del 26/04/2020;

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

e DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;

2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti Comunali, per gli adempimenti di competenza;

3. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;

4. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;

5. La comunicazione del presente provvedimento:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministero della Salute;
- Al Presidente della Regione Abruzzo;
- Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- Al Sig. Questore di Teramo;
- Al Presidente della Provincia di Teramo
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
- Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;
- Alla Te. Am SpA

6. La notifica del presente provvedimento:

- al Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo

- Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

f.to Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cristina Chirico

f.to Il Dirigente del II Settore

Dott. Fulvio Cupaiolo

f.to Il Dirigente del V Settore

Ing. Remo Bernardi

Teramo, li 02/05/2020

Il Sindaco
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO